

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 232 del 6 agosto 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**BONAFONI – VINCENZI – CAPRICCIOLI – CIANI – OGNIBENE –
TIDEI – SIMEONE – TRIPODI – LOMBARDI – MATTIA –
DI BIASE – MASELLI – LENA – COLOSIMO**

***NORME A TUTELA DELLA PROMOZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - I – V – IX – X - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente

“Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”

D'iniziativa dei consiglieri

Luca Zuffi (BONAFONI)

Massimo (VINCENZI)
Di (CASPACCIOLI)

Prud'Isia (CIANI)

Roberto (OGMIBONE)

Adriano (TIDEI)
Simone (SIMEONE)

Enzo (TRIPODI)

Roberto (LEONARDI)

MATTIA
DI BIASE (Michele Di Biase)

Roberto Belli-Mascheri

Antonio (LENA)

Marcello (COLOSIMO)



Relazione

La proposta di legge regionale “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo” risponde all'esigenza di definire e regolamentare politiche integrate a favore dell'invecchiamento attivo.

Una proposta che si pone l'obiettivo non solo di ricondurre a sistema tutti gli interventi che già si attuano nel Lazio, ma di implementarli in una logica di programmazione condivisa e coordinata che valorizzi al massimo i risultati e utilizzi al meglio le risorse finanziarie regionali, nazionali ed europee.

Una legge quindi che sostenga nella nostra Regione la realizzazione degli obiettivi e dei valori dell'invecchiamento attivo così come definiti dall'Unione Europea che già aveva proclamato il 2012 “Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni”.

Gli stessi dati sulla struttura della popolazione nel Lazio impongono tale scelta.

Nella nostra Regione, dove la popolazione con più di 60 anni costituisce circa il 25%, è previsto un aumento dell'indice di vecchiaia dal 146,2 % del 2012 al 195,4% del 2030.

Sono il 38,3% le famiglie con la presenza di anziani e ben il 25% le famiglie costituite da soli anziani (dati ISTAT 2017).

È quindi in corso un cambiamento demografico che avrà forti conseguenze sociali ed economiche

La diminuzione della popolazione in età lavorativa comporta diminuzione dei posti di lavoro e quindi minore sostenibilità del sistema sanitario e di previdenza, nel contempo l'aumento della popolazione anziana si traduce in maggiore richiesta di servizi sanitari ed assistenziali.

Occorre allora affrontare tale evoluzione demografica con un approccio positivo che faccia perno sulle potenzialità delle persone anziane trasformandole da “peso” a “risorsa” per sé stessi ma anche per gli altri.

Risorsa nella famiglia ma anche nella comunità.

Gli anziani possono sostenere e non solo essere sostenuti.

Solo rafforzando il contributo degli anziani alla società e migliorando la loro indipendenza è possibile preservare la solidarietà tra le generazioni.

Molti temono che sarà sempre più difficile vivere in una società dove ci saranno sempre più persone anziane e che potrebbero sorgere sempre più tensioni o addirittura conflitti tra generazioni; basta considerare, ad esempio, quanto inciderà sui redditi futuri il costo sempre più alto dei sistemi sanitari e previdenziali dai quali i giovani di oggi rischiano di essere esclusi.

Per questo è importante affrontare la vecchiaia avendo il più a lungo possibile il controllo sulla propria vita piuttosto che dover dipendere dalle nuove generazioni. Occorre ridurre i confini tra giovani ed anziani valorizzando il sostegno e l'esperienza che questi ultimi possono offrire alle nuove generazioni.

L'obiettivo prioritario della proposta di legge non è quindi quello di sostituire i provvedimenti legislativi e amministrativi regionali che attualmente affrontano le difficoltà economiche, sanitarie e di non autosufficienza degli anziani ma di delineare un quadro normativo che sappia integrare, coordinare e implementare tutti gli interventi finalizzati a riconoscere il ruolo della persona anziana

nella comunità sociale promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

La persona anziana quindi come “soggetto attivo” che partecipa al mantenimento del proprio benessere del quale ne beneficerà non solo personalmente ma anche il contesto familiare e sociale in cui vive.

A tal fine la proposta individua: i soggetti ed i diversi ruoli che ciascuno deve svolgere per tale finalità, i campi di intervento, gli strumenti e le risorse.

I soggetti attuatori di questa legge sono: la Regione, i Comuni, le ASL, le scuole e le Università, i sindacati e le associazioni di volontariato e promozione sociale.

La Regione ha il compito fondamentale della programmazione integrata e coordinata in tutti gli ambiti di intervento considerati necessari ad una vera inclusione sociale degli anziani, con una particolare e specifica attenzione qualora la persona anziana sia anche portatrice di disabilità.

Ciò richiede un forte coordinamento dei diversi Assessorati (dalla formazione, alla cultura, al tempo libero, al sociale, all'ambiente, alla sanità, ai trasporti, alla casa, ecc...) affinché giungano a programmazioni congiunte sugli interventi che si rivolgono agli anziani.

Programmazione che attiene agli obiettivi, alle risorse, alla qualità degli interventi ed alla loro verifica e che si basa sul confronto e la partecipazione con le forze sociali e con il terzo settore.

Tale programmazione rientra a pieno titolo nel Piano Sociale.

Ciascuna di queste aree vede la persona anziana sia come promotore-gestore di interventi mirati che come destinatario finale.

La formazione permanente è sicuramente l'attività che più di ogni altra può favorire lo scambio intergenerazionale.

La valorizzazione delle esperienze professionali e di vita acquisite nel tempo favorisce la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni; da qui l'indicazione della legge a promuovere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università.

Ma la formazione permanente è anche il campo di intervento che forse più di ogni altro favorisce l'inclusione sociale in quanto strumento che rende le persone anziane capaci di leggere, comprendere e affrontare i cambiamenti sociali che altrimenti rischiano di emarginarle.

Le nuove tecnologie, le nuove modalità di accesso alla Pubblica Amministrazione, stanno diventando un ostacolo per la maggior parte dei cittadini anziani: occorre ristabilire pari opportunità di accesso a tutte le forme di comunicazione collettive e individuali al fine di garantire i diritti di tutti. Obiettivo che solo una formazione mirata e continua può garantire.

Così come al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici sono necessarie azioni preventive che mantengano il benessere durante l'invecchiamento attraverso stili di vita corretti, in contrasto alle dipendenze come il gioco e l'alcool, e una efficace educazione motoria e fisica.

Il benessere della persona anziana è comunque legato ad una prevenzione che ne contrasti la solitudine che con il passare del tempo può trasformarsi in isolamento totale con conseguenze fisico-psicologiche devastanti.



Da qui la scelta di intervenire attraverso la promozione di luoghi di socializzazione e partecipazione che, anche attraverso attività culturali, ricreative, sportive, favorisca la partecipazione delle persone anziane e ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità.

Luoghi in cui favorire anche gli incontri e gli scambi intergenerazionali.

Come detto in premessa la persona anziana oltre ad essere sostenuta può sostenere e quindi svolgere un ruolo attivo nella comunità.

Ciò avviene particolarmente attraverso l'impegno diretto nel volontariato civile.

Il ruolo degli Enti Locali è in questo ambito fondamentale; spetta ad essi promuovere, in accordo con le forze sociali territoriali, dei progetti sociali utili alla comunità, inseriti nella programmazione sociale territoriale e realizzati dai soggetti del terzo settore.

Progetti che possono riguardare: l'ambiente (orti urbani), l'accompagnamento delle persone in difficoltà presso le strutture socio-sanitarie, la vigilanza davanti alle scuole, il sostegno alle politiche dell'abitare attraverso le diverse forme di cohousing e molte altre e diverse azioni.

La proposta che avanziamo è quindi quella di una legge regionale "quadro" che rimanda ad una programmazione puntuale della Giunta regionale (piano operativo annuale) ma che investe anche gli altri Enti Locali ed individua nel confronto con le istituzioni, le forze sociali ed il terzo settore il percorso necessario a realizzare una reale integrazione tra le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi.

La proposta di legge regionale "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo" si compone di 12 articoli.

I primi tre articoli indicano: oggetto e finalità, definizioni e programmazione degli interventi

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità: riconoscere e valorizzare il ruolo della persona anziana, che non deve essere considerato un peso, ma una risorsa per la comunità sociale.

Attraverso l'invecchiamento attivo la Regione Lazio promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale della persona anziana, valorizzandone le esperienze che ha accumulato nel corso della vita e favorendo la costruzione di nuovi percorsi che ne rafforzino l'autonomia ed il benessere.

L'obiettivo è quindi quello di aiutare la persona anziana a mantenere a lungo la sua indipendenza ed autonomia; solo conservando il controllo sulla propria vita si evita il rischio di dover dipendere dagli altri e si favorisce l'incontro e la reciproca solidarietà tra le generazioni

L'articolo 2 stabilisce che con il termine persone anziane si intendono gli ultrasessantenni mentre per invecchiamento attivo si intende l'insieme degli interventi relativi alla salute, sicurezza, partecipazione alle attività sociali, culturali e formative finalizzati a migliorare la qualità della vita.

L'articolo 3 individua nella programmazione di interventi coordinati e integrati lo strumento per l'attuazione delle finalità della legge.

Programmazione che oltre a coinvolgere diversi assessorati (sanità, politiche sociali, istruzione e formazione, cultura, sport, tempo libero) deve rientrare a pieno titolo nel Piano Sociale Regionale.

L'articolo prevede inoltre che nel percorso di costruzione di tale programmazione siano coinvolte le forze sociali e del terzo settore.

Gli articoli 4-5-6-7-8-9-10 descrivono i settori di intervento attraverso i quali realizzare nel Lazio l'invecchiamento attivo.

L'articolo 4 si occupa di formazione permanente. La formazione permanente è una delle azioni positive più importanti per l'invecchiamento attivo.

La persona anziana infatti può essere sia soggetto attivo nella trasmissione di saperi sia destinataria di corsi di formazione mirata alle proprie esigenze.

Le esperienze professionali acquisite nel tempo, i saperi consolidati negli anni, sono un patrimonio di conoscenze che attraverso la loro trasmissione alle nuove generazioni (protocolli con le scuole e le Università) favoriscono il dialogo intergenerazionale creando quella reciproca solidarietà necessaria ad arginare pericolose fratture sociali (questione pensionistica ma non solo).

La formazione rivolta agli anziani è lo strumento attraverso il quale si interviene per aiutarli a conoscere e gestire le problematiche e le criticità di una società in continuo cambiamento. Le nuove tecnologie, il ruolo dell'informatica, i nuovi linguaggi, le trasformazioni sociali, le continue "riforme" (risparmio) che investono la vita quotidiana debbono divenire "materia di studio ed approfondimento" per favorire una vita attiva e consapevole dell'anziano evitandone l'emarginazione sociale.

L'articolo 5 tratta di prevenzione e benessere. Il mantenimento del benessere fisico e psicologico di una persona anziana richiede innanzitutto la scelta della prevenzione.

È sostenendo la diffusione di corretti stili di vita (giusta e sana alimentazione, attività motoria e fisica, prevenzione sanitaria) che si salvaguarda la propria salute soprattutto nella fase dell'invecchiamento.

Da questa valutazione nasce l'indicazione della proposta di legge di promuovere protocolli operativi tra enti locali, ASL, associazioni di volontariato e promozione sociale affinché realizzino nel territorio veri e propri piani di prevenzione.

A tali azioni vanno aggiunti anche gli interventi mirati al superamento dell'isolamento sociale e quindi alla precoce ospedalizzazione o al ricovero in strutture assistenziali residenziali. Anche in questo caso possiamo parlare di prevenzione attraverso una implementazione di luoghi e occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione che permettano alla persona anziana di "sentirsi parte integrata" del contesto sociale in cui vive.

L'articolo 6 tratta di cultura e tempo libero. È un articolo che, integrando il precedente, affida agli Enti Locali e del Terzo Settore il ruolo di promotori ed attuatori di attività culturali, ricreative e sportive finalizzate alla socializzazione delle persone anziane.

L'articolo 7 tratta di impegno e volontariato civile della persona anziana nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

La realizzazione avviene attraverso progetti sociali promossi dagli Enti locali, in accordo con le forze sociali territoriali e sono realizzati dal terzo settore attraverso il contributo dei volontari a cui viene riconosciuto un rimborso spese.

L'articolo 8 si occupa invece di azioni dell'impegno civile e indica le attività che possono rientrare in tali progetti.

Sono molteplici e possono essere riassunte in tre gruppi:

1) progetti sociali finalizzati alle persone disagiate e/o fragili;

2) progetti sociali rivolti ai giovani;

3) progetti sociali che attengono più ambiti: i musei, gli orti urbani, le biblioteche, ed altri temi economici, storici, culturali ed artistici.

La peculiarità di tali progetti è la profonda differenza tra attività lavorativa e di volontariato.

L'impegno dei volontari anziani è appunto impegno civile ed il suo valore è rappresentato dalla partecipazione attiva dell'anziano alla vita della comunità locale.

L'inserimento e la valorizzazione dell'anziano in un progetto condiviso sono quindi il migliore deterrente contro l'isolamento e l'esclusione sociale.

L'articolo 9 si occupa della gestione dei terreni comunali.

Interviene su una attività – gli orti pubblici – che oggi rappresenta ormai un impegno molto diffuso su tutto il territorio nazionale e che coinvolge persone di tutte le età.

L'articolo prevede che i Comuni possano affidare a persone anziane singole o associate la gestione gratuita di terreni comunali.

Affidamento finalizzato a favorire attività, quali il giardinaggio e l'orticoltura, che oltre al benessere fisico e al ricavo economico concorrono alla socializzazione degli anziani.

L'articolo 10 si occupa di nuove tecnologie e contiene l'impegno della Regione per la diffusione di strumenti tecnologicamente avanzati a favore degli anziani anche attraverso convenzioni con gli enti locali e soggetti del Terzo Settore.

L'articolo 11 stabilisce che la Giunta Regionale, dopo l'approvazione della legge regionale finanziaria, approva ogni anno il Piano Operativo per l'attuazione della legge che deve prevedere l'integrazione delle politiche finalizzate all'invecchiamento attivo e delle risorse finanziarie dedicate.

L'articolo 12 inserisce la clausola valutativa per cui la Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 13 contiene la norma finanziaria che garantisce a partire dal 2020, attraverso l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo per l'invecchiamento attivo" nell'ambito del programma 03 "Interventi per gli anziani" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" uno stanziamento di risorse.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, concernente le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, riconosce il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita.

Il progressivo invecchiamento della popolazione e le conseguenti trasformazioni in atto, sia dal punto di vista sociale che economico, è uno dei fenomeni più significativi del nostro tempo che, oltre a rappresentare una vera e propria sfida per l'intera società, pone una serie di opportunità di sviluppo per tutta la comunità, nel rispetto del diritto di cittadinanza delle persone anziane.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalla persona anziana nel corso della vita lavorativa, nonché il patrimonio di relazioni personali di esperienze e conoscenze, riconoscendo l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

3. La Regione, in attuazione dell'art.13 della Legge regionale n.11 del 10 agosto 2016, valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore delle persone anziane, di cui riconosce il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste.

4. La Regione promuove azioni ed interventi volti ad integrare tra loro tematiche relative al welfare, alla salute, all'ambiente e ai servizi socio-assistenziali, per contribuire a realizzare una società per tutte le età, che riconosca i diversi bisogni e le diverse capacità.

5. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione e sostiene azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli per una piena inclusione sociale.

6. La Regione riconosce il ruolo attivo della popolazione anziana, promuovendo politiche attive per la terza età, favorendo percorsi per l'autonomia e il benessere psico-fisico, economico e sociale, nell'ambito dei contesti di vita delle persone anziane.

7. La Regione favorisce gli anziani nella loro autodeterminazione e pone in atto azioni di contrasto ad impedimenti di natura fisica, economica, sociale, culturale, di relazione e di conoscenze che limitino tale autodeterminazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli over 60.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, culturali e formative allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare il deterioramento psico-fisico.



Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, della vita lavorativa, per il mantenimento del benessere delle stesse, attraverso il confronto propositivo e la partecipazione con le forze sociali e del Terzo Settore.
2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 sarà inserita nel Piano sociale regionale previsto dall'art. 46 della Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 "Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed integrerà il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 24 gennaio 2019.
3. La Giunta regionale emana atti di indirizzo affinché, attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

Art. 4

(Formazione permanente)

1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro.

La Regione, in particolare:

- a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere;
- b) sostiene le attività delle Università della terza età, comunque denominate;
- c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, con il concorso delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali.

2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le Università e i Musei, per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze e le competenze acquisite nell'arco della vita lavorativa.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse ai tempi attuali con l'attuazione di percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione al tema dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
- b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie "digital divide" e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
- c) affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie;
- d) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
- e) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
- f) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di raggiri e truffe, anche informatiche, ai danni delle persone anziane.

Art. 5

(Prevenzione e benessere)

1. La Regione promuove azioni per il benessere degli anziani, al fine di prevenire l'invecchiamento precoce e la perdita della autosufficienza; sostiene la diffusione di corretti stili di vita, della corretta alimentazione e dell'educazione motoria e fisica. A tale scopo promuove protocolli operativi tra Enti locali territoriali, Aziende Sanitarie Locali e Associazioni di volontariato e di Promozione sociale.
2. La Regione promuove inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, favorisce iniziative per una vita di relazione attiva al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale limitandone l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
3. A tale scopo, la Regione riconosce la famiglia come risorsa nelle politiche di invecchiamento attivo, sostiene i nuclei familiari che mantengono le persone anziane presso il proprio domicilio, anche se non autosufficienti, attraverso la garanzia del diritto all'assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria.
4. La Regione sostiene, altresì, le politiche dell'abitare mirate a contrastare la solitudine, anche attraverso le forme di cohousing e promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Sostiene, infine, in una ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali, di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.
6. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscano e facilitino l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.



Art. 6

(Cultura e tempo libero)

1. La Regione, riconosce il ruolo centrale degli Enti locali territoriali e del Terzo Settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative, sportive, di conoscenza e tutela del territorio, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

Tale partecipazione può essere effettuata sia come fruitori di interventi socio-culturali che come pianificatori degli stessi, offrendo l'opportunità alle persone anziane di essere divulgatori di conoscenze acquisite, della cultura e delle tradizioni locali.

2. La Regione, sostiene tutte le attività artistiche che, oltre a favorire le relazioni sociali e l'incontro tra generazioni, rendano possibile l'accrescimento del livello culturale delle persone.



Art. 7

(Impegno e volontariato civile)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al comma 2 possono essere promossi dagli Enti locali, in accordo con le Forze Sociali del territorio e sono realizzati dai soggetti del Terzo Settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 può essere riconosciuto, - per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 -, un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
5. La Regione sostiene progetti sperimentali e convenzioni tra enti pubblici e soggetti del Terzo Settore per sviluppare il volontariato civile degli anziani, che prevedano la copertura dei relativi oneri assicurativi.

Art 8

(Azioni dell'impegno civile)

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

- a) accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
- b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle Organizzazioni Sindacali;
- c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
- d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
- e) animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
- f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- g) assistenza, anche domiciliare leggera, a minori, anziani e disabili in supporto degli operatori dei servizi sociali;
- h) assistenza sociale e culturale negli ospedali, nelle carceri e nelle strutture residenziali;
- i) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
- l) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio laziale;
- m) sostegno alle politiche dell'abitare attraverso le diverse forme di cohousing, case protette, garantendo una quota di appartamenti pubblici o di edilizia economica e popolare, opportunamente attrezzati, e prevedendo l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia;
- n) campagne e progetti di solidarietà sociale.



Art. 9

(Gestione di terreno comunale)

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale garantendone l'accesso e la fruibilità anche alle persone con disabilità.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche.
4. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.



Art. 10

(Nuove tecnologie)

1. La Regione, per ridurre il “digital divide”, promuove opportunità formative per gli anziani, al fine di stimolare e aumentare la conoscenza di funzioni informatiche che risultano acquisite solo da un terzo della popolazione anziana.
2. La Regione per le finalità di cui al comma 1, istituisce un apposito fondo per il finanziamento della formazione e per incentivare l’acquisto di apparecchiature digitali.
3. La Regione riconosce il valore e l’importanza della rete digitale e si attiva per l’estensione della banda larga nelle zone più disagiate, con l’intervento di fondi propri e/o con la partecipazione di sponsor privati.
4. La Regione sostiene la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per l’accessibilità delle persone anziane alla propria abitazione e garantirne la sicurezza.
5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.



Art. 11
(Piano operativo)

1. La Giunta regionale approva ogni anno, un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il piano operativo e le risorse da stanziare di cui al comma 1 viene approvato previo confronto tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e il Terzo Settore.





Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e in particolare sugli interventi ricompresi nel piano operativo di cui all'articolo 11.



Art. 13

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno ..., mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 03 "Interventi per gli anziani" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato "Fondo per l'invecchiamento attivo", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro ... iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2020-2022, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

